

19/2022



TRIBUNALE

TRIBUNALE DI BRESCIA
DEPOSITO
Brescia
L'ASISTENTE
Dott. Luca C...

AL TRIBUNALE DI BRESCIA

**Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3
(Liquidazione dei Beni)**

Procedura: PCC 84/2021 HRASCU CLAUDIA ADRIANA
GIUDICE: Da nominare
OCC: OCC Commercialisti Brescia
GESTORE DELLA CRISI: Dott. GIANLUIGI VIELMI

La sottoscritta Hrascu Claudia Adriana, codice fiscale HRSCDD74A48Z129V, nata a Cluj-Napoca (Romania) il 08.01.1974 e residente a Borgosatollo (BS), Via Santissima n. 103 interno 4 Pec.: *angels.roto@brescia.pecavvocati.it*

premesse che

la sottoscritta svolge attività di lavoro dipendente interinale tramite l'agenzia del lavoro Open Job Metis spa;

il proprio nucleo familiare è composto oltre che la sé medesima, dal marito, sig. Hrascu Marius;

il coniuge svolge attività di lavoro dipendente (operaio edile), dall'anno 2018, presso l'impresa Edil Marlin di Linetti Roberto, con mansioni di operario;

la sottoscritta, in comunione con il marito, ha stipulato in data 05.03.2009 il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in via Santissima n. 103 int. 4 a Borgosatollo (BS) pari ad € 176.128;





la sottoscritta negli anni ha sempre avuto impieghi a tempo determinato, conseguendo redditi lordi mai superiori ad € 7.000,00 annui: il reddito con il quale fare fronte al pagamento delle rate del mutuo proveniva principalmente dall'attività lavorativa del marito; la crisi economica si è verificata a partire dall'anno 2014 quando il coniuge sig. Hrascu è stato messo in cassa integrazione, a cui ha seguito il licenziamento;

il marito, inoltre, si è dovuto occupare della propria madre, sig.ra Hrascu Adela, residente in Romania, vedova, che percepisce una pensione di 955 Leu Romeno pari a circa 200 Euro mensili. In particolare, negli ultimi anni ha dovuto provvedere al mantenimento della stessa integrandone il reddito, in quanto, a causa delle precarie condizioni di salute, ha avuto necessità di sostenere maggiori spese sanitarie e di assistenza;

il concatenarsi dei suddetti accadimenti ha causato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e pertanto, sussistono le condizioni previste dalla Legge 3/27.1.2012 come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto la sottoscritta si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento,

ritenuto che la sottoscritta

- a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;
- b) nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

considerato che

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;



- la scrivente ha pertanto presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia al fine dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 14-ter della Legge 3/2012;
 - ha concordato con il sopra citato Organismo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 DM 24/09/2014, n° 202, il compenso in Euro 4.945,00 oltre imposte di legge, compenso calcolato nella misura minima abbattuto del 40% ai sensi dell' art. 16 D.M. 202/2014;
 - in data 24.11.2021 l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia ha nominato Gestore il dott. Gianluigi Vielmi (C.F. VLMGLG65T12B1570), dottore commercialista in Botticino Sera (BS);
 - la scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al già menzionato professionista di redigere la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;
 - il gestore della crisi ha quindi:
 - prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;
 - provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
 - 1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
 - 2) l'esposizione delle ragioni della incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
 - 3) il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - 4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della presente domanda,
- nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:





- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Gianluigi Vielmi già nominato, con provvedimento del 24.11.2021, Gestore della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati sul sito del Tribunale di Brescia;
- ordini la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili e mobili registrati, compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori la sottoscritta Claudia Hrascu:

- si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente Euro 130, somma che residua come differenza fra lo stipendio mensilizzato e le spese necessarie per il mantenimento del proprio nucleo familiare, da pagarsi entro la fine di ogni semestre;

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:



- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (allegato A);
- 2) inventario di tutti i beni mobili e immobili (allegato B);
- 3) elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni (allegato C);
- 4) certificazioni uniche relative ai periodi d'imposta dal 2017 al 2020 (allegato D);
- 5) certificato di stato di famiglia e residenza (allegato E);
- 6) Carta d'identità (allegato F);
- 7) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore (e della sua famiglia), quantificate in Euro 970 mensili (allegato G);
- 8) dichiarazione di prospettiva reddituale: si prospettano Euro 1.100 netti mensilizzati (allegato JK); (+contratto di lavoro + buste paga)
- 9) Atto di compravendita immobile (allegato L);
- 10) Atto di mutuo ipotecario (allegato M);
- 11) Atto di pignoramento (allegato N);
- 12) Compenso gestore della crisi (allegato O);
- 13) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, nominato nella persona del dott. Gianluigi Vielmi (allegato P).

Con osservanza,
Brescia, 09.03.2022

Grascu Claudia

Per certificazione dell'apposizione della firma della Sig.ra Grascu Claudia Adriana che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AS9876783 rilasciata il 21.07.2012 dal Comune di Borgosatollo con scadenza il 08.01.2023.



Il Referente
(Dott. Ferruccio Barbi)

Ferruccio Barbi

